

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 20 **del mese di** Aprile
dell' anno 2009 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Muzzarelli Maria Giuseppina	Vice presidente
2) Bruschini Marioluigi	Assessore
3) Campagnoli Armando	Assessore
4) Dapporto Anna Maria	Assessore
5) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
6) Pasi Guido	Assessore
7) Peri Alfredo	Assessore
8) Rabboni Tiberio	Assessore
9) Sedioli Giovanni	Assessore
10) Zanichelli Lino	Assessore

Presiede il Vice Presidente Assessore Muzzarelli Maria Giuseppina
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Zanichelli Lino

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA STAZIONE DI CAMPOTTO DI ARGENTA DEL
PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO.

Cod.documento GPG/2009/552

Num. Reg. Proposta: GPG/2009/552

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
- la LR 2 aprile 1988, n. 11 "Disciplina dei Parchi regionali e delle Riserve naturali", come modificata dalla LR 12 novembre 1992, n. 40;
- la LR 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la LR 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.;
- la LR 30 gennaio 1995, n. 6 "Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia", coordinata con le modifiche apportate dalla LR 20/2000;
- la LR 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.;
- la LR 2 luglio 1988, n. 27 che istituisce il Parco regionale del Delta del Po;
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- la LR 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici" e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino, come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale), i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1224 del 28 luglio 2008 "Recepimento DM n. 184/07 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS). Misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Direttiva 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss. mm. e DM del 17 ottobre 2007";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2 della LR 7/2004";
- la LR del 14 aprile 2004 n. 7, denominata "Disposizioni in materia ambientale" che, agli artt. 1÷9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione delle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- il Piano Territoriale Regionale, il Piano Territoriale Paesistico Regionale e gli altri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale regionale;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ferrara, adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 196/37346 del 23 ottobre 1996, esecutiva ai

sensi di legge, e approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 20 del 20 gennaio 1997;

Premesso che:

- l'art. 24 della LR n. 6/2005 definisce il Piano Territoriale del Parco come lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto e stabilisce inoltre che il Piano, nel rispetto delle previsioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale costituisce stralcio di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui all'art. 26 della LR 20/2000;
- la LR 27/1988, istitutiva del Parco regionale del Delta del Po, prevede che il parco sia articolato in sei stazioni e che i Piani territoriali delle "Stazioni" costituiscano il Piano territoriale del parco;
- l'art. 4 comma 3 della LR 27/1988, stabilisce che, nel caso in cui la stazione interessi il territorio di un solo Comune, l'elaborazione e l'adozione del Piano territoriale della stazione sono delegate al Comune stesso;
- il comma 4 dell'art. 65 LR n. 6/2005 stabilisce che: "I Piani adottati prima dell'entrata in vigore della LR n. 20/2000 e osservati dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati e diventano efficaci secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione previgente;
- ai fini dell'approvazione del presente piano trovano applicazione le disposizioni dell'art. 9 della LR n. 11/1988;

Dato atto che:

- il Piano territoriale della Stazione di Campotto è stato adottato dal Comune di Argenta, unico Comune interessato dal territorio della stazione, con delibera del C.C. n. 132 del 28 agosto 1991;
- gli atti adottati con la suddetta delibera consigliare sono stati depositati in libera visione al pubblico con contestuale comunicazione dell'avvenuto deposito sul BUR in data 9 ottobre 1991;

- entro la scadenza sono pervenute al Comune di Argenta n. 3 osservazioni;
- le controdeduzioni alle osservazioni sono state deliberate dal Comune di Argenta con delibera del C.C. n. 12 del 07 febbraio 1992 integrata con delibera n. 29 del 19 marzo 1992;
- il Piano è stato trasmesso con nota prot. n. 3250 del 12 febbraio 1992 all'Assessorato Ambiente della Regione Emilia-Romagna per la prevista approvazione regionale;
- la Regione ha richiesto modifiche e integrazioni sostanziali al Piano stesso, facendo proprie le valutazioni del Comitato Consultivo Regionale per l'Ambiente Naturale contenute nel parere n. 19 del 17 dicembre 1996, con delibera G.R. n. 361 del 18 marzo 1997;
- l'Amministrazione comunale di Argenta ha provveduto a formulare modifiche e integrazioni sostanziali richieste dalla Giunta regionale;
- l'atto relativo alle controdeduzioni al parere regionale è stato depositato in libera visione al pubblico per eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 9 della LR n. 11/1988;
- sono state presentate al Comune n. 4 osservazioni di cui n. 1 entro i termini di pubblicazione del Piano stesso e n. 3 oltre il termine utile;
- è stato inoltre espresso da ARPA un parere trasmesso oltre i termini del deposito;
- il Comune di Argenta ha ritenuto opportuno procedere all'esame del parere espresso nonché formulare controdeduzioni alle osservazioni presentate, onde consentire la massima espressione di tutte le componenti sociali interessate;
- alle predette osservazioni e al parere di ARPA il Consiglio Comunale ha controdedotto con delibera n. 30 in data 26/03/2008;
- il Piano medesimo, insieme agli atti ad esso relativi, è stato inviato alla Regione dall'Amministrazione comunale

di Argenta con nota prot. n. 9243 in data 10 aprile 2008, protocollata dalla Regione il 11 aprile 2008 con prot. n. 94647;

- in seguito ad una prima istruttoria dei requisiti formali degli elaborati di Piano pervenuti, è stata riscontrata la mancanza di alcune documentazioni necessarie per garantire la formale legittimità del procedimento di approvazione del Piano quali: il Rapporto ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Relazione d'Incidenza sul sito d'interesse comunitario ricadente nel perimetro di stazione;
- la Regione ha richiesto la suddetta documentazione con nota prot. n. 127208 del 20 maggio 2008;
- il Rapporto ambientale e la Relazione d'Incidenza sono pervenute al Servizio Parchi e Risorse forestali con nota prot. n. 20164 del 6 agosto 2008;
- il Rapporto ambientale è stato trasmesso per gli adempimenti di competenza, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 4/2008 e dalla LR n. 9/2008 al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale con nota prot. n. 14989 del 22 agosto 2008;
- il suddetto Rapporto ambientale, di cui è stato pubblicato l'avviso di deposito sul BUR del 27 agosto 2008, è stato pubblicato sul WEB della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Argenta, al fine di renderlo disponibile ai soggetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08;
- in data 3 febbraio 2009, presso la sede della Regione Emilia-Romagna, si è svolta la riunione per la consultazione dei "soggetti competenti in materia ambientale" al fine di acquisire le loro valutazioni ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 4/2008;
- il Responsabile del Servizio "Valutazione d'Impatto e Promozione alla Sostenibilità Ambientale" ha approvato il parere motivato in merito alla VAS del Piano in oggetto con determinazione n.1816 del 12 marzo 2009;
- è stata inoltre approvata, con atto dirigenziale del Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Sviluppo sostenibile n.794 del 16 febbraio 2009, ai sensi

della L.R. n.7/2004 in applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, la Valutazione di Incidenza del Piano in oggetto;

Considerato che:

- il Comune di Argenta ha complessivamente rivisto i contenuti di analisi e di progetto, producendo una nuova stesura organica degli elaborati del Piano di stazione;
- rispetto alle richieste del C.C.R.A.N., di cui al parere n. 19 del 17 dicembre 1996 fatto proprio dalla Giunta regionale, l'Amministrazione comunale di Argenta ha recepito negli elaborati di analisi e di progetto del Piano buona parte delle modifiche e prodotto molte delle integrazioni necessarie;

Considerato, inoltre, che:

- la suddetta valutazione d'incidenza conclude che il Piano non ha incidenze negative significative, dirette o indirette, sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nei siti, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. vigilare costantemente sull'applicazione delle norme;
 2. delimitare i parcheggi e le aree attrezzate con piantumazioni arboree ed arbustive di essenze autoctone;
 3. sottoporre a specifica valutazione di incidenza i singoli interventi previsti e, in particolare, il progetto per la realizzazione di nuove aree e percorsi attrezzati per la fruizione, all'interno del SIC/ZPS "Valli di Argenta", nonché eventuali interventi impattanti situati nelle immediate vicinanze del sito stesso";
 4. rispettare le Misure generali di conservazione (Del G.R. n.1224/08) e, in particolare, prevedere l'esecuzione degli eventuali sfalci della vegetazione erbacea nei periodi indicati dalla delibera regionale sopra citata;
- Il citato parere motivato di VAS conclude che l'insieme degli impatti ambientali derivanti dal Piano territoriale in esame non sono individuabili come impatti ambientali rilevanti; anzi si prevedono significativi effetti positivi sull'ambiente, date le finalità specifiche di

salvaguardia dei beni naturali, ambientali del Piano, specificando tuttavia gli adempimenti necessari ai fini del monitoraggio previsto dal suddetto D.lgs. 4/2008;

Tutto ciò premesso si ritiene che in merito alle singole determinazioni comunali debbano essere assunte le risoluzioni così come analiticamente descritte ai seguenti paragrafi:

PARAGRAFO I) ELABORATI PRODOTTI

Da una prima istruttoria dei requisiti formali degli elaborati di Piano pervenuti si è riscontrato che il Comune di Argenta non aveva provveduto ad inviare il Rapporto ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Relazione d'Incidenza sul sito d'interesse comunitario ricadente nel perimetro di stazione: documentazione necessaria a garantire la formale legittimità del procedimento di approvazione del Piano.

Pertanto, risultano parte integrante del Piano il Rapporto ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Relazione d'Incidenza sul sito d'interesse comunitario ricadente nel perimetro di stazione.

PARAGRAFO II) PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE

Il Comune di Argenta, nel dare risposta alle richieste della G.R., ha provveduto a rivedere, adeguatamente rispetto al parere regionale, la perimetrazione e la zonizzazione della stazione ed in particolare:

- il perimetro è stato modificato in accoglimento della riserva regionale, includendo interamente in parco il corso d'acqua del fiume Reno, nonché il corpo arginale e la parte golenale in sinistra idrografica, già compresi nel perimetro istitutivo della stazione. La proposta nasce dall'esigenza di tutelare un sito di importanza trofica per alcune specie ittiche protette, dando la possibilità di promuovere misure atte a conservare i corpi arginali;
- il perimetro è stato inoltre modificato rispetto a quello precedentemente adottato per quanto concerne la zona Ovest, includendo in particolare l'area del canale Lorgana e il bosco ripariale del canale medesimo in area contigua.

Sono inoltre stati inclusi entro il perimetro di stazione

i corsi d'acqua ad Ovest della strada provinciale Cardinala, al fine di attuare un'adeguata gestione e protezione degli ambiti fluviali della stazione;

- è stata accolta la proposta della G.R. di individuare all'interno della zonizzazione delle sub-zone omogenee a diversa funzionalità alle quali applicare una differenziata ed idonea normativa. Per le zone B sono state individuate le aree sott'ordinate: B.DOL, B.BOS, B.PRA, B.FLU, B.CAN; per le zone C le sub-zone: C.AGR, C.FLU, C.CAN, C.BOS, C.DOL, C.STO e per l'area contigua le aree AC.FLU, AC.CAN, AC.AGR, AC.BOS.

PARAGRAFO III) RELAZIONE DI ANALISI

- E' stata accolta la richiesta della G.R. di eliminare passaggi generici e non inerenti alla realtà della stazione ed in particolare i capitoli contenenti descrizioni riferite a tutto il territorio del Delta del Po e non in specifico al territorio del parco. Fanno eccezione alcune pagine relative agli edifici storici situati ad Argenta, quindi fuori dal perimetro di stazione, per le quali si prevede lo stralcio delle pagine da 30 a 35 comprese;
- una delle richieste della G.R. era quella di includere nella relazione di analisi una sintesi relativa alle attività produttive presenti nel territorio in esame ed in specifico: un'analisi delle attività agricole e zootecniche, un'analisi delle attività venatorie e un'analisi delle attività acquacolturali e di pesca. L'attuale relazione contiene, come da richiesta, le prime due analisi mentre la terza non è stata espletata, tuttavia si ritiene di poter prescindere da quest'ultima;
- la proposta regionale di includere dati e analisi relative alla frequentazione del territorio del parco e alle prospettive di sviluppo non è stata soddisfatta nella nuova stesura della relazione di analisi; si ritiene comunque che si possa prescindere dalla presenza di questi dati ai fini della realizzazione dell'attuale progetto relativo al sistema di fruizione che appare ben articolato e giustificato;
- è stata accolta la richiesta di elaborare un'analisi di dettaglio delle "componenti naturali, ambientali e

paesaggistiche" oltre a quelle "culturali, storiche e testimoniali" prima individuate esclusivamente in cartografia. Il ruolo di questa analisi è quello di fornire il supporto conoscitivo necessario a prefigurare la destinazione dei diversi siti rispetto alla zonizzazione della stazione del parco. L'integrazione risulta adeguata.

PARAGRAFO IV) RELAZIONE DI PROGETTO

Dalla precedente istruttoria emergeva una complessiva inadeguatezza dei contenuti progettuali, mancando una specifica relazione progettuale con obiettivi, scelte e contenuti di progetto. Il comune di Argenta ha provveduto all'elaborazione di una specifica relazione definendo nel dettaglio i diversi aspetti progettuali: dal sistema di fruizione, agli interventi di conservazione e ripristino ambientale, ai progetti di intervento particolareggiati (PdIp).

- E' stata accolta la richiesta della G.R. di individuare eventuali altri immobili e beni da acquisire in proprietà pubblica, a parte le due aree incluse nei PdIp. Nel capitolo "Aree e immobili da acquisire" vengono infatti individuate, oltre all'area A.1 (PdIp.2 Pieve di S. Giorgio) l'area A.5 e gli immobili: Casetto dei Pescatori al Bassarone, Casa di Guardia "Bassarone" e Cà Romanette, ai fini di meglio realizzare le previsioni del Piano;
- all'interno del capitolo "Il Sistema di Fruizione", nel paragrafo "Centri di promozione e valorizzazione" i due Centri recettivi *S.6 Casa dei Guardiani Val Campotto "Cardinala"* e *S.8 Casetto dei pescatori al Bassarone* vengono indicati come edifici interamente da realizzare. Si ritiene opportuno stralciare tale indicazione in quanto i due edifici sono già esistenti e dovranno essere solamente riqualificati;
- nel sistema di fruizione, la previsione della realizzazione dell'imbarco con ormeggio presso la frazione di Traghetto, pur essendo il sito al di fuori del perimetro della stazione, può essere mantenuta in quanto completa il quadro della fruizione nautica della Stazione. La spesa per tale imbarco non può trovare invece riscontro nel Programma finanziario del Piano. Viene pertanto modificato il sottoparagrafo "Pontili ed imbarchi" del paragrafo "Parcheggi e Aree Attrezzate" come di seguito

indicato: il pontile I.3 "Imbarco natante ad Argenta" viene siglato come I.2, sostituendo l'Imbarco natante a Traghetto, che a sua volta viene siglato come I.3 e al quale viene aggiunta la seguente frase tra parentesi "(Tale pontile è indispensabile a completare la fruizione nautica della Stazione, seppure posto al di fuori del suo perimetro)";

- nel capitolo "Progetti di Conservazione e ripristino ambientale", alla voce "Zone umide" (pag. 31) viene sostituita la dicitura "ZU.1) Prato Ponente" con "ZU.1) Prato Levante" essendo stati erroneamente invertiti;
- nel capitolo "Progetti di intervento particolareggiato" si ritiene opportuno inserire nel PdIp2) *Pieve di San Giorgio* la descrizione inerente l'area A5 che completa tale Progetto, come anche specificato nelle NTA all'art. 33. Pertanto, la prima frase della descrizione del PdIp2) diventa: "L'area di progetto comprende i terreni tra la strada provinciale Cardinala e la cassa Bassarone, tagliati in due dal canale Saiarino, e l'area da acquisire A5 compresa tra il ponte della Cardinala sul fiume Reno, il fiume Reno e il canale della Botte. Per quest'ultima si prevede l'acquisizione come area a servizio di attività di pesca sportiva e ricreative e la sistemazione a fondo naturale, anche per la sosta dei veicoli".

PARAGRAFO V) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA)

Le norme sono state complessivamente revisionate secondo le indicazioni del parere regionale.

Pur essendo condivisibile nel complesso la nuova stesura proposta, l'articolato presenta alcune imprecisioni e alcuni refusi.

Per quanto sopra evidenziato, si introducono le modifiche di seguito descritte, per le motivazioni e secondo le logiche singolarmente specificate, come di seguito riportato.

Indice

All'interno dell'indice delle NTA vengono modificati il titolo dell'art. 4 "Programma di Sviluppo del parco" che viene sostituito con "Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco" secondo le disposizioni previste dalla LR n. 6/2005, e il titolo del Capo I "Disposizioni

generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali nel parco e nel pre-parco" in cui il "pre-parco" viene sostituito dall'"area contigua" secondo quanto previsto all'art. 25 della LR n. 6/2005.

Il testo dell'indice delle NTA risulta pertanto il seguente:

"TITOLO I GENERALITA'

Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 Finalità del Parco, contenuti ed ambito di applicazione del Piano territoriale della Stazione
- Art. 2 Elaborati costitutivi del Piano
- Art. 3 Efficacia del Piano

Capo II Strumenti e procedure di attuazione e gestione

- Art. 4 Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco
- Art. 5 Regolamento del parco
- Art. 6 Progetti di intervento particolareggiato (PdIP)
- Art. 7 Piani Particolareggiati (PP)
- Art. 8 Convenzioni e altri strumenti di concertazione
- Art. 9 Procedure autorizzative

TITOLO II NORME TERRITORIALI

Capo I Disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali nel parco e nell'area contigua

- Art. 10 Tutela e gestione delle zone umide
- Art. 11 Conservazione e gestione degli habitat naturali e seminaturali
- Art. 12 Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione
- Art. 13 Tutela e gestione della fauna selvatica
- Art. 14 Tutela e gestione delle aree forestali e arbustive
- Art. 15 Tutela delle acque e indirizzi per la gestione della rete dei corsi d'acqua
- Art. 16 Indirizzi per la tutela e la riqualificazione del paesaggio agrario e per le attività agricole
- Art. 17 Indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
- Art. 18 Reti di telecomunicazione e di distribuzione dell'energia e dei servizi

Art. 19 Impianti segnaletici ed installazioni pubblicitarie
Art. 20 Tutela e valorizzazione delle attività artigianali,
dell'agricoltura tradizionale e dei prodotti tipici
Art. 21 Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio

Capo II Perimetrazione e zonizzazione

Art. 22 Perimetro di stazione e articolazione del territorio
in zone
Art. 23 Zone B di protezione generale
Art. 24 Zone C di protezione ambientale
Art. 25 Area Contigua (AC)
Art. 26 Zona D urbanizzata
Art. 27 Aree di riqualificazione ambientale e territoriale da
sottoporre a Progetto di Intervento Particolareggiato e
indirizzi progettuali

Capo III Sistema della accessibilità e dei servizi per la fruizione della Stazione

Art. 28 Strutture, aree ed infrastrutture da destinare
all'uso pubblico
Art. 29 Strutture del Parco
Art. 30 Aree e percorsi attrezzati per la fruizione
Art. 31 Viabilità
Art. 32 Direttive e indirizzi per l'accessibilità e la
fruizione

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 Immobili e beni da acquisire in proprietà pubblica
Art. 34 Indennizzi
Art. 35 Vigilanza
Art. 36 Sanzioni"

Art. 2 Elaborati costitutivi del Piano

L'elenco degli elaborati costitutivi del piano è stato
migliorato nella forma, identificando e distinguendo gli
elaborati di analisi e quelli di progetto.

Inoltre, come descritto preliminarmente nel paragrafo I)
"elaborati di progetto" della presente delibera, in coerenza
con l'art. 26 della LR 6/2005, viene inserito, come parte
integrante del Piano, il Rapporto ambientale relativo alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). All'articolo viene
pertanto aggiunta l'ultima voce, "e) Rapporto ambientale".

Vengono infine modificati due titoli nelle tavole cartografiche, quello della tavola A.2 che diventa "Descrizione della situazione territoriale presente nel 1920" e quello della tavola A.15 che viene sostituito con la seguente frase "Siti di presenza e riproduzione della fauna minore".

L'articolo 2 prende quindi la successiva formulazione:

"1. Il Piano Territoriale della Stazione di "Campotto di Argenta" è composto dai seguenti elaborati:

Elaborati di Analisi

a) Relazione di Analisi

b) Cartografia di Analisi

- Confine provvisorio di Stazione (A.1)
- Descrizione della situazione territoriale presente nel 1920 (A.2)
- Analisi geomorfologica (A.3)
- Litologia (A.4)
- Idrografia - Bacini di scolo (A.5)
- Altimetria (A.6)
- Uso del suolo 1:25.000 (A.7)
- Infrastrutture per la viabilità 1:25.000 (A.8)
- Beni architettonici 1:25.000 (A.9)
- Carta della Vegetazione 1:25.000 (A.10)
- Principali formazioni vegetali di interesse comunitario (A.11)
- Rarità delle formazioni vegetali (A.12)
- Siti di importanza per l'avifauna (A.13)
- Siti e parti di rete idrografica di importanza per la riproduzione degli Anfibi e per il mantenimento delle specie ittiche e dei Rettili acquatici (A.14)
- Siti di presenza e riproduzione della fauna minore (A.15)
- Siti di interesse naturalistico (A.16)
- Proprietà pubbliche (A.17)
- Zonizzazione venatoria e ittica (A.18)
- Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale (A.19)
- Zone Ramsar 1:25.000 (A.20)
- PRG vigente 1:25.000 (A.21)
- Unità di Paesaggio 1:25.000 (A.22)

Elaborati di progetto

a) Relazione di progetto

b) Cartografia di progetto:

- Carta sinottica della zonizzazione (P.1) 1:25.000
- Carta della zonizzazione (P.2/1-P.2/4) 1:10.000
- Perimetro del Parco rapportato al perimetro istitutivo (P.3) 1:25.000
- Carta del Sistema di Fruizione (P.4) 1:25.000
- Carta delle aree da sottoporre a restauro ambientale e paesaggistico (P.5) 1:25.000
- Carta delle aree e immobili da acquisire (P.6) 1:25.000

c) Norme tecniche di attuazione

d) Programma finanziario di massima

e) Rapporto ambientale"

Art. 3 Efficacia del Piano

comma 4

La LR n. 6/2005 introduce attraverso l'art. 34 il "Programma triennale di gestione e valorizzazione del parco" predisposto dall'Ente di gestione, che individua le azioni, gli impegni, le priorità e le risorse necessarie per la sua attuazione.

Nel comma 4 invece si fa ancora riferimento al "Programma di sviluppo" individuato dalla LR n. 11/1988.

Pertanto le parole "Programma di sviluppo" vengono sostituite dalle parole "*Programma triennale di gestione e valorizzazione del parco*".

Capo II Strumenti e procedure di attuazione e gestione

Nel titolo del capo II si rende necessario aggiungere la congiunzione "e" tra la parola "strumenti" e la parola "procedure".

Art. 4 Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco

comma 3

Si ritiene opportuno, per una maggiore coerenza tra i contenuti degli articoli, stralciare la frase "analogamente a quanto predisposto al successivo art. 5 delle presenti norme per il Regolamento", preferendo inserire i relativi contenuti all'interno dello specifico articolo sul Regolamento del Parco (art. 5 comma 1).

Pertanto il comma viene così riformulato: "*Il Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco è adottato*

dall'Ente di gestione ed è approvato dalla Giunta regionale; possono essere predisposti Programmi triennali di gestione e valorizzazione del Parco stralcio relativi ad una o più Stazioni";

comma 4

si ritiene opportuno per ragioni di coerenza con la normativa citata sostituire il testo del comma 4 con la seguente dicitura: *"Qualora si rendesse necessario dare attuazione a specifici progetti di pubblica utilità non previsti dal piano si potrà fare ricorso ad appositi accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 40 della LR n. 20/2000".*

Art. 5 Regolamento del parco

comma 1

Come precedentemente indicato a proposito del comma 3 dell'art. 4, si ritiene opportuno integrare il seguente comma.

L'articolo viene così modificato: *"Il Regolamento del Parco del Delta del Po, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della LR n. 27/88, è unico per tutte le Stazioni del Parco e ha come ambito di applicazione l'intero territorio compreso entro i perimetri delle Stazioni (zone di parco e aree contigue), possono tuttavia essere predisposti Regolamenti stralcio per una o più stazioni del parco nonché per singole materie ai sensi dell'art. 32 comma 1 della LR 6/2005 e s.m.";*

comma 6

si ritiene necessario aggiungere ex-novo un comma per specificare quali procedure normative seguire nel periodo antecedente all'approvazione del Regolamento.

Viene pertanto aggiunto il comma 6 con la seguente dicitura: *"Nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento le attività consentite, secondo le indicazioni dei successivi articoli, sono ammesse nel rispetto delle leggi vigenti e delle eventuali limitazioni contenute nelle presenti norme".*

Art. 9 Procedure autorizzative

comma 2

Vengono eliminati i seguenti refusi: nell'ottava riga inserire l'apostrofo tra "dell" e "Ente" e nella riga 18 aggiungere la "i" in "di Gestione";

comma 3

- viene sostituita la frase "all'art. 105 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3" con la frase "all'art. 8 della LR n. 7/2004" in quanto il comma 1 dell'art. 105 qui citato è stato abrogato dall'art. 8 della LR 7/2004;
- si rende necessario stralciare l'ultima frase "La valutazione di incidenza effettuata su programmi di intervento di manutenzione ordinaria può riassumere in sé e sostituire quella altrimenti dovuta per i singoli interventi" poiché secondo il DPR 357/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" non è ammissibile derogare dalla effettuazione delle valutazioni di incidenza, neppure nel caso indicato.

Art. 17 Indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

comma 2

Si rende necessaria la riscrittura del comma al fine di chiarire che gli indirizzi e le prescrizioni verranno fornite in sede di redazione del Regolamento, e che all'osservanza di tali indirizzi e prescrizioni sono tenuti sia i soggetti privati che pubblici. Pertanto il testo del comma 2 risulta il seguente: *"L'Ente di gestione può promuovere attività di formazione e divulgazione per sviluppare e diffondere metodi e criteri idonei a conciliare le esigenze dell'intervento edilizio con quelle del mantenimento e dello sviluppo dell'ambiente, nel rispetto dei caratteri tipologici locali. In particolare, costituisce obiettivo dell'Ente di Gestione elaborare, attraverso il Regolamento del Parco, indirizzi e prescrizioni sulle metodologie e i tempi di restauro dei vecchi edifici rurali per conservare le possibilità di nidificazione per Tyto alba, Athene noctua, Hirundo rustica, Delichon urbica e per le specie di Chiropteri che utilizzano i sottotetti per la riproduzione. Possono essere previsti appositi incentivi ai soggetti privati per il rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di cui al Regolamento del Parco. Tali indirizzi e prescrizioni dovranno essere rispettati anche dai soggetti pubblici che intervengono sul patrimonio edilizio nel territorio della stazione".*

Art. 20 Tutela e valorizzazione delle attività artigianali, dell'agricoltura tradizionale e dei prodotti tipici

comma 3

In merito agli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alla lettera a) del comma 3, è necessario modificare la frase: "...degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale, ..." in *"...degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale, provinciale e comunale, ..."* per completezza e omogeneità del disposto normativo rispetto a quanto successivamente affermato in altri punti delle presenti norme;

commi 4 e 5

E' necessario stralciare tali commi in quanto ai sensi del comma 8 dell'art. 33 della LR 6/2005 l'accordo agro-ambientale costituisce parte integrante del documento preliminare e successivamente i suoi contenuti vengono recepiti nel piano stesso. Nel nostro caso la formazione del PTP della stazione, essendo antecedente alla LR 20/2000, non ha visto la fase della Conferenza di Pianificazione in cui si discutono i contenuti dell'accordo agro-ambientale, pertanto, non è assentibile la previsione di tale istituto.

Art. 21 Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio

comma 2

In attuazione dell'art. 9 della LR n. 6/2005 la prima frase del suddetto comma viene così modificata: *"La realizzazione del sistema di monitoraggio rappresenta un fondamentale intervento per l'attuazione dei Piani Territoriali delle Stazioni del Parco e come tale viene definito tramite il Programma regionale che fornisce indirizzi, criteri e linee guida. I soggetti gestori delle Aree protette sono tenuti a fornire alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente tutte le informazioni relative alle attività gestionali di competenza";*

comma 3 bis

Al fine di acquisire quanto prescritto dalla Valutazione Ambientale strategica del Piano viene inserito il seguente comma finale: *"Ai fini di verificare la validità delle scelte del presente Piano, ed eventualmente modificarle per migliorare l'efficacia della tutela, è prevista la realizzazione di uno specifico Piano di monitoraggio, realizzato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgl n.4/2008. L'Ente di gestione del Parco deve realizzare il suddetto monitoraggio e trasmetterne gli esiti ogni 5 anni Regione. Oggetti del monitoraggio sono:*

- a) ***Efficacia della perimetrazione***

verifica dello stato delle quattro aree agricole stralciate dalla perimetrazione della legge istitutiva, attraverso il confronto delle loro condizioni ecologiche con quelle di un'altra area agricola campione esterna al perimetro del parco e delle casse di espansione attraverso i seguenti parametri:

- tipologia ed estensione delle colture agricole;
- modalità di conduzione dei terreni agricoli;
- presenza e densità di Passeriformi indicatori, tipici delle aree agricole: *Alauda arvensis*, *Motacilla flava*, *Saxicola torquata*, *Carduelis carduelis*, *Lanius collurio*, *Miliaria calandra*.

b) **Efficacia della zonizzazione**

monitoraggio dello status di conservazione degli habitat individuati come guida per determinare le diverse zone utilizzando come parametri gli habitat prioritari e come indicatori la loro estensione e il loro grado di conservazione, valutabile come completezza e rappresentatività dei diversi elementi costituenti e caratterizzanti; in sintesi per ogni sottozona deve essere valutato lo status dei seguenti habitat:

B.DOL: *Nymphaetum albo-luteae*; *Limnanthemetum nymphaeoidis*; aggruppamento *Hippuris vulgaris*;

B.BOS: *Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae*;

B.PRA: *Leucojo-Caricetum elatae*; *Molinietalia*;

B.FLU, C.FLU: *Salicetum albae*; *Brometalia erecti*;

B.CAN, C.CAN: *Nymphaetum albo-luteae*; *Limnanthemetum nymphaeoidis*;

C.BOS: *Salicetum albae*; *Populetalia albae*;

C.DOL: *Nymphaetum albo-luteae*; *Limnanthemetum nymphaeoidis*;

AC.FLU: *Brometalia erecti*;

AC.CAN: *Nymphaetum albo-luteae*; *Limnanthemetum nymphaeoidis*;

per le aree agricole, in cui non sono presenti habitat prioritari, vengono adottati altri due parametri di valutazione, C.AGR, AC.AGR: estensione delle siepi; superficie ad agricoltura biologica.

c) **Fruizione antropica**

La fruizione ai siti di maggior pregio dovrà essere monitorata dal centro visita del Parco, che avrà la possibilità di controllare tutti gli accessi alle aree più pregiate, in cui è previsto dalle Norme l'obbligo di guida e gli accessi al centro stesso; il centro visite

dovrà, perciò, fornire annualmente al Parco i seguenti dati:

- numero di visitatori complessivo al centro visite;
- numero di visitatori per mese al centro visite;
- numero di visitatori complessivo che hanno usufruito di visite guidate;
- numero di visitatori per mese che hanno usufruito di visite guidate;
- numero di visitatori complessivo per singolo itinerario guidato.

d) ***Pressione venatoria***

Verifica, da parte dell'Ente di gestione del Parco della pressione venatoria complessiva e sulle singole specie oggetto di caccia attraverso l'analisi dei tesserini dei cacciatori che hanno avuto diritto di accesso venatorio alla stazione.

e) ***Pressione alieutica***

valutazione della pressione di pesca sulle singole specie da parte del gestore della pesca che ogni anno, dovrà fornire al Parco i seguenti dati:

- numero di pescatori complessivo;
- numero di pescatori per mese;
- schede compilate da parte dei pescatori stessi."

Art. 23 Zone B di protezione generale

comma 1

Per maggiore chiarezza rispetto al diverso significato che assumono i termini "nulla osta" e "parere di conformità" si ritiene opportuno sostituire la frase "L'ammissibilità delle attività e degli interventi non esplicitamente previsti come vietati o consentiti nei successivi commi del presente articolo deve essere di volta in volta valutata dall'Ente di Gestione, in fase di rilascio di parere di conformità o nulla osta, nel rispetto delle finalità istitutive e degli obiettivi di gestione stabiliti dal presente piano territoriale nonché dagli altri strumenti specifici di programmazione del parco, con particolare riguardo alla conservazione degli habitat elencati nelle singole sottozone e degli elementi di prioritaria importanza indicati agli artt. 12 e 13 delle presenti Norme", con la frase "L'ammissibilità delle attività previste in piani o programmi e così pure degli interventi previsti in progetti, deve essere di volta in volta valutata dall'Ente di Gestione, in fase di rilascio di parere di conformità nei

confronti di piani o programmi o dei nulla osta rispetto ai progetti, nel rispetto delle finalità istitutive e degli obiettivi di gestione stabiliti dal presente piano territoriale nonché dagli altri strumenti specifici di programmazione del parco, con particolare riguardo alla conservazione degli habitat elencati nelle singole sottozone e degli elementi di prioritaria importanza indicati agli artt. 12 e 13 delle presenti Norme”;

comma 3

- nel penultimo alinea si ritiene opportuno sostituire la parola *“il mantenimento”* con *“la manutenzione ordinaria e straordinaria”*;
- per completezza del disposto normativo rispetto alla disciplina di intervento sul patrimonio edilizio esistente, visto che il comma non esplicita quali sono gli interventi in questo settore, si rende necessario inserire un alinea finale che chiarisca, così come per la zona C, quali sono gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, con il seguente testo: *“la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli intereventi di restauro e risanamento conservativo e ripristino tipologico dei fabbricati esistenti nel rispetto delle classificazioni e delle indicazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica”*;

comma 6

- viene eliminato alla 6^a riga il seguente refuso: la parola *“duclicquicole”* viene corretta in *“dulciacquicole”*;
- comma 6.1 viene eliminato il seguente refuso: la parola *“come”* viene corretta in *“comma”*;

comma 9

- la descrizione della zona B.FLU non risulta corretta se confrontata con la sua rappresentazione cartografica, pertanto viene modificata la prima frase del comma come specificato di seguito: *“La sottozona B.FLU comprende il tratto del torrente Idice, dal punto di immissione del canale Garda Alto nel torrente stesso a ovest fino al limite orientale di stazione a est, ed inoltre parte della golena Idice-Reno nonché l’area di Cassa di Lugo compresa tra l’argine sud del canale Bovolea e l’argine sud del fiume Reno”*;
- comma 9.2

Si ritiene opportuno sostituire il testo dell'ultimo alinea con la seguente dicitura: *"la manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi, la realizzazione di spazi di sosta nonché di strutture precarie per la fruizione, quali tettoie e aree attrezzate preferibilmente in legno"*, poiché il testo originale risulta poco chiaro e porta ad intendere che si possono realizzare rifugi e posti di ristoro in zona B, contraddicendo la LR 6/2005;

- comma 10.2

si sostituisce il testo dell'ultimo alinea come descritto al precedente comma 9.2 trattandosi della medesima correzione.

Art. 24 Zone C di protezione ambientale

comma 1

L'ultima frase del comma viene modificata come descritto nel comma 1 dell'art. 23 trattandosi della medesima correzione;

comma 3

per completezza del disposto normativo rispetto a quanto successivamente affermato in altri punti delle presenti Norme è necessario inserire nel penultimo alinea la seguente puntualizzazione: *"...nel rispetto delle classificazioni e delle indicazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica"*.

comma 5.2

- vengono modificati il secondo e il terzo alinea per esplicitare in modo più corretto alcuni degli usi consentiti nelle zone C.AGR. ed in particolare: nel secondo alinea viene stralciata la seguente frase: *"...in particolare l'agriturismo ed il turismo rurale e le strutture connesse a tali attività;"* e il terzo alinea viene sostituito dalla frase: *"- l'agriturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche, anche direttamente incentivate dal Parco;"*.

Inoltre viene aggiunto successivamente al terzo alinea un nuovo punto con la seguente dicitura: *"- le strutture precarie necessarie allo svolgimento delle attività di cui ai precedenti alinea"*;

- è necessario che il comma chiarisca quali sono le trasformazioni consentite nella zona C.AGR, per garantire il rispetto, nonché una corretta applicazione delle leggi regionali vigenti.

Pertanto occorre modificare ed integrare il penultimo alinea nel seguente modo:

" - gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente: manutenzione ordinaria e straordinaria, ripristino tipologico, il restauro e risanamento conservativo ove consentiti nei limiti e nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica;

- interventi di nuova costruzione soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo così come specificato dall'art. A-21 dell'allegato alla LR 20/2000".

Si ricorda che nel territorio rurale la pianificazione è principalmente finalizzata a rendere coerenti le politiche agricole con quelle urbanistiche e, la disciplina edilizia, è diretta conseguenza degli obiettivi di tutela ambientale e di sviluppo rurale assunti nei diversi contesti. Mentre la disciplina edilizia nel territorio rurale, essendo strettamente collegata alle necessità delle aziende agricole (Art. A-21, LR20), deve conformarsi ai seguenti principi, obiettivi e limitazioni:

- il prioritario recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;
- la realizzazione di nuovi edifici limitata alle effettive esigenze di conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse: tali esigenze devono essere documentate sulla base di valutazioni che dovranno ritrovare riscontri già alla scala di pianificazione di area vasta;
- la realizzazione di nuove costruzioni solo in quanto necessarie alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse;
- il riuso e recupero di edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola (disciplinati dal RUE) nel rispetto della disciplina conservativa relativa agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale (art.A-9 dell'allegato alla LR 20/2000);
- gli interventi di recupero e riuso degli edifici non più funzionali all'agricoltura sono comunque sempre subordinati all'esistenza di una adeguata dotazione di infrastrutture e servizi al fine di garantire le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi (in particolare infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e

per la mobilità); in questo caso è compito del PTP fissare gli obiettivi di sostenibilità degli insediamenti nel territorio rurale di sua competenza;

comma 9.2

Il primo alinea del comma viene integrato con la seguente frase *"... subordinata all'applicazione di misure di compensazione così come previsto dall'art. 10 del Piano Territoriale Paesistico Regionale;"* per compensare la diminuzione delle superfici boscate presenti nella sottozona C.BOS in seguito all'eventuale realizzazione di strade. Il comma pertanto viene riscritto come di seguito:

"- interventi di manutenzione ordinaria della viabilità esistente e l'eventuale realizzazione di strade a carattere temporaneo a servizio di attività agricole o estrattive, costruite in modo da interessare la minima superficie boscata possibile e realizzate secondo modalità coerenti rispetto al mantenimento della continuità ecologica, subordinata all'applicazione di misure di compensazione così come previsto dall'art. 10 del Piano Territoriale Paesistico Regionale".

Art. 25 Area Contigua (AC)

comma 4

Nel penultimo alinea, inerente la possibilità di nuova costruzione, è necessario richiamare anche i disposti normativi dell'articolo A-21 LR 20/2000 che al comma 1 ammette la realizzazione di nuove costruzioni soltanto qualora sia necessaria all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, mentre al comma 2, lettera d, dell'art. A-21 ammette ampliamenti e sopraelevazioni dei volumi esistenti al fine di realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare. Pertanto, è necessario inserire dopo la dicitura *"... esigenze agricole, ..."* la seguente frase tra parentesi: *"(nel rispetto del disposto di cui all'art. A-21 dell'allegato alla LR 20/2000)..."*;

comma 5

Il comma 5 definisce le sottozone dell'area contigua della stazione di Campotto elencando le aree AC.FLU, AC.CAN e AC.AGR senza citare l'area AC.BOS, invece presente nella cartografia di progetto. Il comma viene pertanto riscritto, come di seguito riportato:

"Sulla base della specifica morfologia dominante e degli usi cui sono destinate, le aree contigue AC sono articolate

nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

AC.FLU - fiumi, golene fluviali e argini;

AC.CAN - canali di bonifica;

AC.AGR - aree agricole;

AC.BOS - aree boscate."

Conseguentemente si rende necessario aggiungere anche un nuovo comma per normare l'area AC.BOS, come è stato fatto per le altre sottozone dell'area contigua nei commi 6,7 e 8. Viene Pertanto inserito il comma 9 così formulato:

"9. La sottozona AC.BOS comprende il bosco ripariale del canale Lorgana, bosco igrofilo caratterizzato, in particolare, da vegetazione a *Salicetum albae*; in tale sottozona l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali citati. Il programma di gestione del bosco, qualora non redatto direttamente dall'Ente di Gestione, nonché qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, devono essere sottoposti al parere di conformità o al nulla osta dell'Ente di Gestione.

9.1 In tale sottozona sono, inoltre, vietati:

- interventi di prosciugamento, nonché movimenti di terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.2;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati;
- l'alterazione dell'apparato boschivo, con particolare riferimento al mantenimento della stratificazione naturale del sottobosco e del bosco, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.2;
- l'asportazione degli esemplari arborei morti, morenti o senescenti, con carie e cavità e dei tronchi abbattuti al suolo, se non per motivi di pubblica sicurezza;
- la raccolta e l'asportazione di flora spontanea, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.2;
- l'accesso con imbarcazioni a motore, eccetto che per esclusivo uso di servizio.

9.2 In tale sottozona sono consentiti, previa acquisizione del nulla osta dell'Ente di Gestione:

- interventi di manutenzione ordinaria della viabilità esistente;

- gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico e di rimboschimento sulla base degli indirizzi espressi dall'art.14 delle presenti Norme, nonché il reinserimento di specie vegetali e animali autoctone, alle condizioni descritte ai precedenti artt. 12 e 13;
- la manutenzione delle reti tecnologiche e degli elettrodotti esistenti alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, previa definizione d'intesa con l'Ente Parco delle contestuali misure da adottare per la tutela e/o il ripristino degli ambienti interessati dai lavori, fermo restando l'indirizzo prevalente volto allo spostamento all'esterno degli ambiti forestali delle reti e linee tecnologiche medesime;
- la raccolta dei semi degli alberi utilizzare come seme per produzione di piante da destinare a rimboschimenti naturalistici;
- l'accesso regolamentato;
- l'ordinaria attività di manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere di regimazione e conduzione degli stessi, nel rispetto delle caratteristiche dei territori che essi attraversano;
- le ordinarie operazioni di sfalcio meccanico delle sponde arginali, secondo le modalità specificate dal Regolamento del Parco;
- le attività di pesca sportiva, esercitate nel rispetto di norme, modi e tempi stabiliti dal Regolamento del Parco;
- la raccolta delle specie vegetali spontanee il cui utilizzo è specificatamente previsto dal Regolamento poiché tradizionalmente impiegate ad uso alimentare;
- la manutenzione dei sentieri esistenti e la realizzazione dei sentieri e delle strutture di progetto del presente Piano di stazione.

comma 8

E' necessario chiarire meglio che l'incentivazione dello sviluppo di attività di agriturismo è consentita per i fabbricati esistenti sul fondo agricolo e non più necessari alla conduzione del fondo. Pertanto, è opportuno modificare la frase: "In tali aree è ammesso e incentivato lo sviluppo di attività di agriturismo e turismo rurale ed è permessa la realizzazione delle strutture connesse a tali attività." con la seguente frase "In tali aree è ammesso e incentivato lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo (quali silvicoltura, offerta di servizi ambientali, ricreativi, per

il tempo libero e agriturismo) nel rispetto delle normative vigenti.

E' necessario, inoltre, stralciare la frase dalla parola "E' ammessa..." fino a "...sviluppo delle attività integrative di cui al precedente capoverso 3." e sostituirla con il seguente periodo: "Sono ammessi interventi di nuova costruzione da collocarsi in prossimità degli insediamenti esistenti, qualora necessari alla conduzione del fondo, ai sensi del comma 1 dell'art. A-21 dell'allegato alla LR 20/2000, e nel rispetto dei parametri urbanistici stabiliti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, tenendo conto dell'inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale".

Si ricorda che nel territorio rurale la pianificazione è principalmente finalizzata a rendere coerenti le politiche agricole con quelle urbanistiche e, la disciplina edilizia, è diretta conseguenza degli obiettivi di tutela ambientale e di sviluppo rurale assunti nei diversi contesti. Mentre la disciplina edilizia nel territorio rurale, essendo strettamente collegata alle necessità delle aziende agricole (Art. A-21, LR20), deve conformarsi ai seguenti principi, obiettivi e limitazioni:

- il prioritario recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;*
- la realizzazione di nuovi edifici limitata alle effettive esigenze di conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse: tali esigenze devono essere documentate sulla base di valutazioni che dovranno ritrovare riscontri già alla scala di pianificazione di area vasta;*
- la realizzazione di nuove costruzioni solo in quanto necessarie alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse;*
- il riuso e recupero di edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola (disciplinati dal RUE) nel rispetto della disciplina conservativa relativa agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale (art.A-9 dell'allegato alla LR 20/2000);
gli interventi di recupero e riuso degli edifici non più funzionali all'agricoltura sono comunque sempre subordinati all'esistenza di una adeguata dotazione di infrastrutture e servizi al fine di garantire le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi (in particolare infrastrutture*

per l'urbanizzazione degli insediamenti e per la mobilità); in questo caso è compito del PTP fissare gli obiettivi di sostenibilità degli insediamenti nel territorio rurale di sua competenza.

Art. 30 Aree e percorsi attrezzati per la fruizione

comma 11

Come già indicato nella relazione di progetto la previsione della realizzazione dell'imbarco con ormeggio presso la frazione di Traghetto, pur essendo al di fuori del perimetro della stazione, può essere mantenuta in quanto completa il quadro della fruizione nautica della stazione. La spesa per tale imbarco non può trovare invece riscontro nel Programma finanziario del Piano. In considerazione di quanto precedentemente esposto il comma viene modificato come di seguito:

"I pontili ed imbarchi previsti per i due percorsi nautici sono tutti da realizzare, secondo i differenti utilizzi dei due percorsi.

Sono previsti un pontile per l'alaggio delle canoe, nel canale della Botte presso il Museo Saiarino e due imbarchi con ormeggio per il percorso lungo il fiume Reno, uno presso la stazione ferroviaria di Traghetto ed uno presso il ponte della strada provinciale Cardinala, nei pressi di Argenta.

Per l'eventuale utilizzo temporaneo del fiume Reno come percorso canoe, potrà essere realizzato un pontile presso il ponte della strada provinciale Cardinala.

Nella TAV. P.4 sono localizzati i seguenti manufatti da realizzarsi ex novo all'interno della stazione:

I.1 pontile canale della Botte;

I.2 imbarco Argenta."

PARAGRAFO VI) CARTOGRAFIA

Sono state apportate alcune modifiche d'ufficio alle Tavole cartografiche sia di analisi che di progetto.

Cartografia di Analisi

Sono stati modificati i titoli di alcune tavole di analisi sia per correggere puri errori materiali sia per migliorarne la leggibilità, rendendo il contenuto della tavola più immediato e chiaro. Vengono elencate di seguito le singole modifiche:

- TAV. A.2 "Sintesi storica comparativa delle trasformazioni del territorio: situazione al 1920", scala 1:25.000, il titolo viene modificato in: "*Descrizione della situazione territoriale presente nel 1920*";
- TAV. A.5 "Idrogafia - Bacini di scolo", scala 1:25.000, viene sostituita la parola "Idrogafia" con "Idrografia";
- TAV. A.12 "Rarità delle formaioni vegetali", scala 1:25.000, viene sostituita la parola "formaioni" con la parola "formazioni";
- TAV. A.15 "Siti di presenza e riproduzione di altre specie o gruppi di specie, di interesse (Chiroterri)", scala 1:25.000, il titolo viene modificato in: "*Siti di presenza e riproduzione della fauna minore*".

Cartografia di Progetto

Nella TAV. P1 "Carta sinottica della zonizzazione", scala 1:25.000, che rappresenta il territorio della stazione suddiviso per aree omogenee in base alla zonizzazione, mancano in diverse sottozone le rispettive sigle di zonizzazione. Si è provveduto pertanto ad inserire d'ufficio le sigle mancanti, anche in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Argenta;

anche nelle tavole di dettaglio della zonizzazione (TAV. P2/2, P2/3, P2/4 "Carta della zonizzazione", scala 1:5.000) sono state inserite d'ufficio le sigle mancanti relative alle diverse sottozone;

nella TAV. P4 "Carta del sistema di fruizione", scala 1:25.000, si è provveduto, per i percorsi e tutti gli elementi in legenda, alla differenziazione attraverso specifiche sigle, come riportato nell'art. 30 "Aree e percorsi attrezzati per la fruizione del Parco" delle Norme Tecniche di attuazione, per poter identificare in modo più immediato sulla carta i diversi percorsi di fruizione. Inoltre nella legenda è stata spostata la voce "parcheggio" dalla classificazione delle tipologie di "Capanni", dove era stata erroneamente inserita, alla voce generica di "legenda".

PARAGRAFO VII) PROGRAMMA FINANZIARIO

L'elaborato "Programma Finanziario di Massima", viene modificato in "Programma degli interventi" confermando le diverse azioni previste ma senza i relativi importi di spesa,

non ritenuti congrui. Viene pertanto modificato d'ufficio come riportato di seguito:

- eliminazione delle voci che erano state inserite senza una voce di costo, in quanto trattasi di opere già realizzate;
- aggiunta della colonna intitolata "descrizione" con alcune righe sintetiche di spiegazione per comprendere meglio le opere necessarie;
- cancellazione della voce "I.2 Imbarco natante a Traghetto" nella tabella PONTILI ED IMBARCHI in quanto il sito si trova al di fuori del perimetro di stazione;
- cancellazione delle voci "PC.3 Percorso Cicloturistico del Po di Primaro" e "PN.1 Percorso nautico del Po di Primaro" nella tabella PERCORSI, in quanto le opere sono riferite alle parti di percorso esterne al perimetro della stazione;
- eliminazione della parte riguardante la "Gestione e Manutenzione strutture del Parco" e il "Monitoraggio" non essendo pertinente;
- sostituzione della voce "ZU.1) Prato Ponente" con la voce "ZU.1) Prato Levante" essendo stata erroneamente invertita nella tabella INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE E DI CONSERVAZIONE;

Il programma degli interventi costituisce l'allegato C parte integrante della presente delibera.

PARAGRAFO VIII) OSSERVAZIONI

Per quanto concerne l'esame delle osservazioni al presente piano vengono analizzate in questa sede sia quelle rivolte al piano adottato nel 1991, controdedotte con deliberazione del C.C. n. 12 del febbraio 1992, sia quelle riferite alla stesura integrata del 2007, a cui l'amministrazione di Argenta ha controdedotto con delibera C.C. n. 30 del 26 marzo 2008.

A. Osservazioni al Piano adottato (1991)

Le osservazioni pervenute nel 1991 sono tre, la prima da parte dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Ferrara, la seconda del Consorzio della Bonifica Renana di Bologna e la terza del Presidente T.G.S.C. di Ferrara. Vengono analizzate qui di seguito in modo puntuale, anche se in generale si ritengono superate dall'adeguamento del piano avvenuto nel 2007.

**1. Unione Provinciale degli Agricoltori di Ferrara
(prot. n. 23869 del 7 dicembre 1991)**

L'osservazione è articolata in *considerazioni generali* più di carattere politico rivolte all'intero Parco del Delta del Po e in richieste relative a specifiche modifiche sugli articoli delle NTA.

Le considerazioni di tipo generale, sono traducibili in vere e proprie richieste di modifica o integrazione. Le osservazioni ai singoli articoli, vengono controdedotte come riportato di seguito:

Art. 4 comma 2 (delle NTA Piano adottato nel 1991)

L'osservazione non viene accolta, in quanto il piano è stato redatto secondo obiettivi di tutela e valorizzazione delle peculiarità ambientali incluse nel territorio di stazione da cui discende una zonizzazione chiara e mirata.

Art. 5 comma 2 (c.s.)

L'osservazione è superata dalla versione di Piano integrata che non prevede nella propria zonizzazione aree classificate come Zona A. Anche nel piano adottato nel 1991 non erano previste zone A sebbene non si escludesse la possibilità nel tempo di individuarne alcune a seguito di modificazioni dello stato delle cose.

Art. 6 comma 3 (c.s.)

L'osservazione non può essere accolta in quanto violerebbe le finalità proprie delle Zone B del Parco come disposto dall'art. 25 comma 1 lettera b) della LR 6/2005 "Zone B di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificatamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio."

Art. 6 comma 5 (c.s.)

L'osservazione non viene accolta perché in contrasto, sia con le disposizioni specifiche dell'attuale piano (Art. 23 "Zone B di protezione generale" comma 2) sia con disposizioni di carattere generale in materia ambientale, inquinamento atmosferico e gestione dei rifiuti.

Art. 7 comma 2 (c.s.)

La prima osservazione è implicitamente accolta nelle disposizioni dell'art. 9 "Procedure autorizzative" che riprende quanto disposto dalla LR 6/2005 relativamente al rilascio del Parere di conformità e del Nulla-osta. La seconda parte dell'osservazione viene accolta nella stesura dall'art. 24 "zone C di protezione ambientale" delle NTA della versione di piano integrata nel 2007, che si rifà sia all'art. 25 comma 1 lettera c) della LR 6/2005 che alla LR 20/2000 consentendo le infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività agrituristiche e agro-forestali.

Art. 7 comma 4 (c.s.)

Le considerazioni relative a questo articolo sono superate dalle procedure autorizzative agli artt. 39 e 40 della LR 6/2005 relative al rilascio del Parere di conformità e Nulla-osta.

Art. 7 comma 5 (c.s.)

Si ribadisce quanto espresso a proposito dell'art. 6 comma 5.

Art. 8 comma 1 (c.s.)

L'osservazione è superata dalla stesura integrata del piano che, in accordo con le disposizioni della LR 6/2005, non contiene norme che condizionino l'assetto delle aziende agricole presenti in area contigua.

Art. 8 comma 2 (c.s.)

L'osservazione è implicitamente accolta in quanto secondo le norme della stesura del piano integrato viene ammessa la realizzazione in area contigua di nuove costruzioni, qualora sia necessaria all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse.

Art. 8 comma 3 lett. b (c.s.)

L'osservazione non viene accolta in quanto si ritiene che la realizzazione di impianti arborei a scopi produttivi o impianti per l'arboricoltura da legno siano interventi che comportino trasformazioni significative dell'assetto ambientale-paesaggistico e che pertanto necessitino del

rilascio del Nulla-osta da parte dell'Ente di gestione del parco come specificato nell'art. 9 delle NTA del piano integrato.

Art. 8 comma 4 (c.s.)

L'ultimo capoverso citato non ha riscontro nella stesura aggiornata del piano che non specifica la necessaria sorveglianza tecnica dell'Ente di Gestione in fase di attuazione di escavazioni o movimenti di terreno strettamente funzionali alla pratica agricola.

Art. 8 comma 5 (c.s.)

L'osservazione è superata dalle disposizioni dello strumento comunale che prescrive l'inedificabilità nella fascia di 10 m dall'argine di tutti i corpi idrici superficiali gestiti dal Consorzio o dagli Enti pubblici.

Art. 18 comma 1 (c.s.)

L'osservazione non ha riscontro nelle norme del piano integrato, tuttavia non può essere accolta. Si richiama in questo caso la disposizione contenuta nel D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" che prevede il divieto di apposizione di insegne pubblicitarie nelle aree vincolate elencate all'art. 142 tra cui le aree classificate come Parchi regionali.

2. Consorzio della Bonifica Renana di Bologna (prot. n. 23893 del 7 dicembre 1991)

Le osservazioni portate dal Consorzio sono tre e vengono di seguito così controdette:

osservazione n.1

L'osservazione viene accolta parzialmente in quanto all'interno delle NTA del piano integrato ci sono diversi articoli che normano gli interventi e le opere di carattere idraulico, in particolare, dall'art. 8 che stabilisce che vengano stipulati accordi tra il Consorzio della Bonifica Renana e l'Ente Gestione, agli artt. 9 e 15 rispettivamente sulle "Procedure autorizzative" e "sulla tutela delle acque e indirizzi per la gestione della rete dei corsi d'acqua".

osservazione n.2

L'osservazione non è accolta in quanto si conviene con le disposizioni delle norme del piano integrato che prevedono per l'area di Prato Ponente la destinazione ad area naturale con il ripristino di prati umidi e allagati.

osservazione n.3

L'osservazione viene accolta sia per l'area di *Prato Vallesanta nord*, in quanto nel piano integrato l'area è stata trasformata in *B.DOL-zone palustri di acqua dolce* e quindi zona inondabile in caso di piena, sia per l'area di *Prato Vallesanta sud*, indicata come afferente ad "*Aree agricole a Sud del prato di Vallesanta*", per cui si prevede un ripristino ambientale, in particolare favorendo la creazione di prati umidi e allagati.

osservazione n.4

L'osservazione si ritiene superata dalle politiche messe in atto dal Consorzio di Bonifica stesso nei recenti anni, ci si riferisce al Museo della Bonifica presso l'impianto idrovoro del Saiarino e, per le restanti aree, ad un articolato sistema di fruizione con percorsi pedonali, cicloturistici, nautici e sentieri Birdwatching.

3. Presidente T.G.S.C. di Ferrara (prot. n. 23897 del 7 dicembre 1991)

L'osservazione viene respinta in quanto si concorda con la scelta del piano integrato che, in considerazione dell'habitat peculiare presente lungo l'intero *argine del Pastore*, classifica la zona come area AC.BOS.

B. Osservazioni alla versione integrata del piano adottato (2008)

Le osservazioni pervenute rispetto alla versione integrata del piano sono quattro, la prima da parte del Circolo Arci Caccia di Argenta e F.I.D.C. Sezione Comunale di Argenta, la seconda da parte delle delegazioni comunali U.P.A., C.I.A., COLDIRETTI, la terza dell'azienda agricola Agriturismo Valcampotto e la quarta dell'azienda agricola Aleotti Marco. E' Inoltre è pervenuta una osservazione da parte di ARPA sotto forma di parere, che è stata anch'essa controdedotta dall'Amministrazione comunale.

La Regione concorda con le controdeduzioni alle osservazione dell'amministrazione di Argenta (delibera del C.C. n. 30 del 26 marzo 2008) tranne per le controdeduzioni

alle osservazioni n. 3 e 4 (azienda agricola Agriturismo Valcampotto e azienda agricola Aleotti Marco) in quanto la norma a cui si riferiscono (art. 25 comma 8) viene modificata.

Sentito il parere del Comitato Consultivo per l'Ambiente Naturale nella seduta n. 7 del 4 dicembre 2008;

Sentito il parere favorevole della Commissione Assembleare Territorio Ambiente Mobilità ai sensi dell'art.3 della L.R. 6/95, disciplina previgente, richiamata dall'art. 65 comma 4 della L.R. 6/2005, rilasciato nella seduta del 16/04/2009;

Vista inoltre la LR 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss. mm.;

Richiamate:

- le deliberazioni della Giunta regionale n.1057 del 24/07/2006, n.1150 del 31/07/2006 e n.1663 del 27/11/2006;
- la deliberazione della Giunta regionale n.2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- a) di approvare, il piano territoriale della stazione di Campotto di Argenta del Parco regionale del Delta del Po con le modifiche e per le motivazioni espresse in narrativa;
- b) di approvare la perimetrazione e la zonizzazione del parco definitive, così come riportate nelle Tavole di progetto da P1 a P3, in parte modificate in sede di approvazione

regionale e che costituiscono gli allegati da B1 a B6, parte integrante della presente deliberazione;

- c) di approvare la nuova cartografia relativa al "Sistema di Fruizione del Parco", Tavola di progetto P4 in scala 1:25.000, così come rielaborata in sede di approvazione regionale, che costituisce l'allegato B7, parte integrante della presente deliberazione;
- d) di approvare inoltre le tavole P5 e P6, che costituiscono gli allegati B8 e B9, relative rispettivamente alle "aree da sottoporre a restauro ambientale" e alle "aree e immobili da acquisire", parte integrante della presente deliberazione;
- e) di approvare la cartografia di analisi, Tavole da A1 a A22, in parte modificate in sede di approvazione regionale, che costituiscono gli allegati da A1 a A22, parte integrante della presente deliberazione;
- f) di approvare le Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed integrate dal presente atto;
- g) di approvare il Programma Finanziario di Massima così come rielaborato nell'allegato C, parte integrante della presente deliberazione;
- h) di decidere in merito alle osservazioni, in conformità alle deliberazioni del C.C. di Argenta n. 12 del 7 febbraio 1992 (allegato D alla presente deliberazione) e n. 30 del 26 marzo 2008 fatto salvo quanto enunciato al paragrafo VIII "Osservazioni" in narrativa;
- i) di inviare al Comune di Argenta il presente atto corredato dagli elaborati cartografici e normativi del piano territoriale contenenti modifiche e integrazioni, affinché provveda, contestualmente all'adeguamento complessivo degli atti tecnici del piano ai contenuti del presente provvedimento, alla loro rielaborazione, nonché a trasmetterli in copia alla Regione;
- j) di richiedere all'Amministrazione comunale di Argenta di provvedere a realizzare una copia completa e corretta del Piano territoriale e di trasmetterla alla Regione;
- k) di provvedere, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs n.4/2008, in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano, a rendere pubblica la Decisione finale attraverso

la pubblicazione sul BUR e sui siti WEB delle autorità interessate;

- 1) di dare atto che il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del comma 6 dell'art.28 della L.R. 6/2005.

- - - - -

ALLEGATO C

Programma degli interventi

PROGRAMMA FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI

Realizzazione delle strutture del Parco

CENTRI VISITE E DOCUMENTAZIONE

<i>Priorità</i>	<i>Intervento</i>	<i>Descrizione</i>
1	S.3 Centro di Documentazione "Pieve di San Giorgio"	Realizzazione di area attrezzata destinata a parco pubblico con servizi igienici e strutture per pic-nic.
2	S.6 Casa dei Guardiani Val Campotto "Cardinala"	Riqualificazione dell'edificio esistente come struttura destinata a punto di appoggio e informazione per il birdwatching
2	S.8 Casetto dei Pescatori al Bassarone	Ristrutturazione dell'edificio esistente con funzione di supporto all'attività vivaistica e alla fruizione turistica di Cassa Bassarone
1	S.9 La Tabaccaia	Riqualificazione dell'edificio esistente con funzione di supporto alle attività di ripopolamento di specie animali e vegetali e di visita ai centri faunistici e vivaistici
3	S.10 Casetto Rosso di Valle Santa	Riqualificazione edificio esistente da destinarsi ad attività didattiche o ricettive legate alla ruralità

PARCHEGGI

<i>Priorità</i>	<i>Intervento</i>	<i>Descrizione</i>
1	P1 Parcheggio del Casino di Campotto	Ampliamento e adeguamento del parcheggio esistente
3	P2 Parcheggio dell'Idrovora di Valle Santa	Riqualificazione dell'esistente (piantumazione e arredo urbano)
1	P4 Parcheggio della Pieve di San Giorgio	Ampliamento e riqualificazione con area per sosta camper e schermature alberate
3	P6 Parcheggio di Val Campotto	Riqualificazione dell'esistente (piantumazione e arredo urbano)

AREE ATTREZZATE

Priorità	Intervento	Descrizione
2	R2 Area Attrezzata dell'Idrovora di Valle Santa	Realizzazione di area attrezzata con tavoli e panche, aree per il fuoco, fontanella, servizi igienici e pannelli didattici

PONTILI ED IMBARCHI

Priorità	Intervento	Descrizione
3	I.1 Pontile canoe del canale della Botte	Nuova realizzazione di pontile per alloggio canoe presso Idrovora Saiarino
2	I.2 Imbarco natante ad Argenta	Nuova realizzazione di imbarco nel Reno con ormeggio presso il ponte della strada provinciale Cardinala

PERCORSI

Priorità	Intervento	Descrizione
2	N1 Sentiero Valle Santa	Adeguamento tratto che collega l'esistente tracciato con la strada provinciale Selice sull'argine destro del torrente Sillaro - Reno
2	N4 Sentiero canale della Botte	Inserimento lungo il percorso di strutture per la fruizione (segnaletica, cartellonistica)
1	N5 Sentiero bosco del canale Lorgana, argine delle Pastore	Percorso interamente da realizzare
1	PC.1 Percorso Cicloturistico delle Valli di Argenta	Completamento dell'esistente con la realizzazione della tratta che corre in fregio alla via Cardinala e attraversa il ponte sul fiume Reno
3	PN.2 Percorso nautico del canale della Botte	Installazione segnaletica per la fruizione con canoe

ACQUISIZIONE DI TERRENI E IMMOBILI

Priorità	Area o immobile	Descrizione
1	A.1 area compresa tra Cassa Bassarone a Est, Via Cardinala ad Ovest, scolo Saiarino a Nord, argine Val Campotto e Sud	Acquisizione area
2	A.2 Casetto dei Pescatori al Bassarone	Acquisizione immobile
3	A.3 Casa di guardia "Bassarone"	Acquisizione immobile
1	A.5 area compresa tra il ponte della Cardinala sul fiume Reno, il fiume Reno e il canale della Botte	Acquisizione area

INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE E DI CONSERVAZIONE

Priorità	Intervento	Descrizione
3	ZB.1) Terreni agricoli, prevalentemente a pioppeto, nella zona del "Becco d'Anatra"	Interventi per il ripristino di habitat favorevoli alle singole specie vegetali ed animali
2	ZU.1) Prato Levante	Interventi per il ripristino di habitat favorevoli alle singole specie vegetali ed animali
1	ZU.2) Punta Signana	Interventi per il ripristino di habitat favorevoli alle singole specie vegetali ed animali
2	ZU.3) Aree agricole a Sud del Prato di Valle Santa	Interventi per il ripristino di habitat favorevoli alle singole specie vegetali ed animali
1	ZA.1) Margine Sud-Est delle aree agricole a Sud del Prato di Valle Santa Prato Levante	Interventi per il ripristino di habitat favorevoli alle singole specie vegetali ed animali
1	Interventi di conservazione di specie vegetali	Interventi di conservazione di specie rare e minacciate e progetti per la reintroduzione di specie estinte
1	Interventi di conservazione di specie animali	Interventi di conservazione di specie rare e minacciate e progetti per la reintroduzione di specie estinte

PROGETTI DI INTERVENTO PARTICOLAREGGIATO

Priorità	Intervento	Descrizione
3	PdIP-1) Prato Ponente	Ripristino naturalistico e realizzazione di un percorso di fruizione che colleghi l'area con il Centro Visite.
2	PdIP-2) Pieve di San Giorgio	Parco pubblico per la fruizione turistica e riforestazione a sud del canale Saiarino.

PIANO DI MONITORAGGIO AI SENSI DEL D.LGS 4/2008

Oggetto del monitoraggio	Previsione di spesa
Monitoraggio della perimetrazione	500,00 euro annui
Monitoraggio della zonizzazione	5.000,00 euro annui

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/552

data 16/04/2009

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

L'assessore Segretario: Zanichelli Lino

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'